



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 29/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 novembre 2012, n. 135

Autorizzazione Unica richiesta dalla Società Gieffe Energia srl ora Eolsiponto srl ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse della potenza elettrica di 17,5 MW sita nel Comune di Manfredonia, località "Macchia Rotonda". Società proponente - Eolsiponto srl, con sede legale in Via Gandhi, 42 - 71043 Manfredonia (Fg) - P.IVA e C.F. 03743860714.

Il giorno 15 novembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per

gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;

- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

la Società Gieffe Energia srl, successivamente volturata a Eolsiponto srl, con nota prot. n. 38/3161 del 21.03.2007, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 e ss.mm.ii., ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 25 MW (successivamente ridotta a 17,5 MW), nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia;

la Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 11301 del 31.10.2007 chiedeva integrazioni progettuali ed amministrative all’istanza di che trattasi a cui la Società rispondeva con nota prot. n. 12577 del 06.12.2007.

la Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, con Determina Dirigenziale n. 17 del 20.01.2010 escludeva dalla procedura di V.I.A. il progetto di che trattasi con le prescrizioni espresse, per le sotto riportate coordinate, nel sistema Gauss Boaga:

WTG Nord Est WTG Nord Est

P02 4587500 2581847 P12 4588975 2582264

P04 4587250 2582177 P13 4589735 2582002

P05 4587590 2582402 P19 4589870 2582655

P07 4587892 2581164 P20 4589545 2582895

Per n. 10 aerogeneratori V90, aventi lunghezza della pala pari a 41 m.

La Società Eolsiponto srl, in data 17.06.2010 prot. n. 9465 ha adeguato il progetto alle prescrizioni della Determina n. 17/2010 del Servizio Ecologia.

la Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 17348 del 14.12.2010 ha avviato il procedimento amministrativo dell'istanza in oggetto indicata.

la Società Eolsiponto srl, in data 03/06/2011, successivamente protocollato in data 16/06/2011, prot n. AOO_1597749 adeguava volontariamente l'istanza alle prescrizione previste dalla DGR 3029/2010 e D.D. 1/2011.

la Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. del 15.06.2011 ha trasmesso il preavviso di improcedibilità alla Società istante a cui ha fatto seguito integrazione progettuale ed amministrativa da parte della Società proponente in data 19/07/2011 prot. n. 9233.

A valle delle integrazioni prodotte dalla Società, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche provvedeva ad integrare l'avvio del procedimento cartaceo del 14.12.2010 con nota di avvio di procedimento telematico del 16.01.2012 prot. n. 319.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 1085 del 06.02.2010 ha convocato la prima riunione di conferenza di servizi per la discussione dell'impianto di che trattasi per il giorno 27.02.2012, riunione conclusasi con l'acquisizione di molti pareri ed alcune prescrizioni tecniche.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota pec del 05.03.2012 ha trasmesso agli Enti interessati le risultanze della riunione tenutasi il 27.02.2012.

Che la Società Eolsiponto srl, in data 28.04.2010 prot. n. 6064 chiedeva al Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, un adeguamento tecnologico degli aerogeneratori consistente esclusivamente in un incremento del diametro del rotore da 88 m a 90 m, lasciando invariata sia l'altezza del mozzo a 80 m che la potenza di ciascuna macchina a 2,5 MW.

Che in ordine alla modifica proposta dalla Società dalla Società Eolsiponto srl, l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 3910 del 16.05.2012, prendeva atto delle modifiche proposte dalla Società proponente.

La Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, a valle delle modifiche progettuali emerse durante la prima riunione di conferenza di servizi, ha modificato il progetto definitivo, variando le coordinate degli aerogeneratori n. 7,9,13 (in conseguenza alle prescrizioni imposte dalla Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 1085 del 25.05.2010) nonché il diametro del rotore degli aerogeneratori.

Tale modifica progettuale è stata caricata, dalla Società Eolsiponto srl, sul sistema telematico www.sistema.puglia.it in data 27.02.2012.

Per quanto sopra, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche ha convocato, con nota prot. n. 5069 del 25.05.2012 la seconda riunione di conferenza di servizi, per il giorno 03.07.2012.

la Regione Puglia, Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 6968 del 18.07.2012 ha trasmesso a tutti gli enti interessati il verbale della seconda riunione di conferenza di servizi tenutasi il 03.07.2012.

Che l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 6785 del 29.08.2012 ha rappresentato che a valle delle modifiche circa la posizione degli aerogeneratori n.7,9,13 sarà necessario acquisire un nuovo provvedimento di compatibilità ambientale, confermando invece il provvedimento dirigenziale n. 17 del 20.01.2010 relativamente alla restante parte del intervento progettuale.

In data 17.09.2012, con nota prot. n.8632 la Società Eolsiponto srl chiedeva la chiusura del procedimento amministrativo limitatamente a n. 7 aerogeneratori, per complessivi 17.5 MW, secondo le prescrizioni del Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS.

Che l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 8769 del 19.09.2012 ha chiuso il procedimento in oggetto indicato e relativamente a n. 7 aerogeneratori di coordinate sotto riportate:

WTG Nord Est WTG Nord Est

P02 4587500 2581847 P19 4589870 2582655

P04 4587250 2582177 P20 4589545 2582895

P05 4587590 2582402 P22 4589625 2583460

P12 4588975 2582264 - - -

Per una potenza complessiva di 17,5 MW e rilevando che gli aerogeneratori n. 7,9,13 dovranno essere soggetti ad una nuova procedura per l'accertamento della compatibilità ambientale.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione - prot. n. 3035 del 29.06.2012 - Visto il contenuto degli elaborati progettuali resi disponibili dalla Società EOLSIPONTO S.r.l., si evince che è stata prodotta una variante di un precedente progetto sul quale l'Ufficio scrivente ha già emesso parere, inviato ai soggetti in indirizzo, con nota n. 173 del 20/01/2012. Nello specifico, i 10 aerogeneratori da 2,5 MW di potenza nominale, per un totale di 25 MW previsti nel precedente progetto, sono rimasti numericamente invariati, mentre è stata effettuata la rimodulazione della posizione di tre torri eoliche (7-9-13), che sono state leggermente spostate. Pur tuttavia, i terreni interessati dall'intervento in variante come nella precedente soluzione, non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, si ribadisce il nulla osta alla realizzazione dell'impianto.
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere Pubbliche - Servizio Lavori Pubblici- Ufficio Coordinamento- Strutture Tecniche Provinciali BA/FG prot. n. 2074 del 13.01.2010 - comunica il proprio Nulla Osta all'approvazione del progetto, precisando che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Lo stesso campo eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua per cui non vi sono attività da svolgere mentre il cavidotto percorre la sede viaria comodale.
- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - prot. n. 10434 del 18.06.2012 - in riferimento alla nuova localizzazione di n.3 aerogeneratori esprime parere favorevole.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - prot. n.12033 del 21.06.2012 - conferma la non assoggettabilità del Parco Eolico al vincolo idrogeologico già espresso con nota prot. n. 4337/2011 pur con varianti ubicative delle torri n. 7,9,13 ai fogli di mappa n. 129 e 101.
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Agricoltura di Foggia - prot. n.19216 del 7.03.2011 - ritiene il progetto conforme alla normativa di merito e rilascia pertanto parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- Nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
- Terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
- Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo deve essere compattato;
- Se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'Autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di Legge, prima di realizzarle opere;
- Divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea.

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Agricoltura di Foggia - prot. n.51536 del 27.06.2012 - conferma il parere favorevole già espresso in data 07.03.2012, si evidenzia che l'unica variazione è determinata dalla sostituzione della part.IIa 185 con la part.IIa 176 del Fg 129 del Comune di Manfredonia. Tale sostituzione non comporta variazione del parere già espresso.

L'ufficio Energia precisa che tale variazione riguarda un aerogeneratore non autorizzabile dalla presente Autorizzazione Unica perché soggetto ad una nuova verifica ambientale presso i competenti Uffici.

• Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS - prot. n. 6786 del 29.08.2012, comunica che rispetto ai tre aerogeneratori indicati ai numeri 7,9,13 sottoposti a modifiche progettuali, sarà necessario dover procedere ad una nuova richiesta di compatibilità ambientale ai fini del proseguimento dell'iter autorizzativo relativamente agli stessi. La necessità della reiterazione della istanza è circoscritta ai soli menzionati aerogeneratori, restando invece consolidato il provvedimento dirigenziale n.17/2010 relativamente alla restante parte.

• Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS - prot. n. 3910 del 16.05.2012 - evidenzia che la istanza di rettifica della determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 17 del 20.01.2010, presentata dalla Società proponente non può essere accolta, in ragione della insussistenza di errori, omissioni o imprecisioni di sorta rilevabili in capo allo scrivente Servizio nell'esercizio delle proprie funzioni e sostanziate nel menzionato provvedimento, che pertanto non può che ritenersi confermato nei termini della sua validità e vigenza. Per ciò che attiene invece al merito tecnico delle modifiche proposte, al fine di fornire un utile contributo della documentazione presentata con la nota riferita in oggetto e successivamente "rettificata" (con nota acquisita al prot. n. 2988 del 10/04/2012), a seguito della segnalazione operata Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS in ordine ad imprecisioni ed incoerenze rilevate in essa e nella documentazione progettuale sottoposta ai lavori della Conferenza di Servizi, si riferisce quanto segue:

il modello successivamente prescelto e da impiegare in fase di realizzazione possiede le seguenti caratteristiche: D rotore = 90 m; altezza del mozzo= 80 m; P nominale = 2,5 MW.

Il fattore dimensionale incrementale introdotto è $\Delta = + 2$ m, con riferimento al solo diametro del rotore, motivato - secondo quanto rappresentato dal proponente - dalla necessità di reperire sul mercato il modello di aerogeneratore più simile a quello già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA. Con

riferimento allo studio di gittata, si evidenzia che il valore fornito nello studio aggiornato e riferito al worst case abbinato ai parametri del nuovo aerogeneratore proposto è comunque ricompreso nel valore più cautelativo impiegato nell'istruttoria già resa dallo scrivente Servizio, già posta a base del menzionato provvedimento dirigenziale.

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri/Contenzioso LL.PP. prot. n. 10684 del 24.02.2012 rilevato che dall'elaborato R.27 la Società proponente ha dichiarato la piena disponibilità dei terreni del sito dell'impianto da realizzare ad eccezione degli immobili siti sul foglio 101 particella 96 e foglio 139 particella 140 e attesa l'istruttoria della documentazione, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio LL.PP. - Ufficio Regionale Espropri/Contenzioso LL.PP. prot. n. 34346 del 24.07.2012 esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni innanzi riportate. L'accertamento dell'avvenuto adempimento alle suddette prescrizioni sarà attestato espressamente dal RUP competente, restando inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza dell'adempimento e dell'attestazione medesimi.

Resta inteso, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, come delimitate nel paragrafo precedente, è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate. Resta, altresì, in capo alla ditta proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.

All'uopo l'Ufficio Energia e Reti Energetiche precisa che la Società Eolsiponto srl non ha espresso alcuna richiesta in merito alla attivazione della procedura di avviso di approvazione del progetto definitivo sugli immobili interessati dai lavori ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

- Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - prot. n. 5036 del 30.05.2012 - comunica che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è ubicata nella valle del Cervaro all'interno del Tavoliere. Essa si colloca in particolare tra due importanti corsi d'acqua, il Cervaro a nord e il Carapelle a sud i quali, scendendo dal subappennino verso il mare, articolano ed organizzano molta parte dell'insediamento della piana. Tale territorio è andato definendosi nel lungo periodo a seguito dell'uso delle "terre salde" prima per il pascolo, poi per la loro messa a coltura con imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei poderi che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario, articolato appunto sull'armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masseria pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Lungo questi assi è ancora oggi ben evidente l'organizzazione dei notevoli borghi rurali della riforma fondiaria tra cui Borgo Fonte Rosa, Borgo Mezzanotte, Borgo Tavemola, e altri. Questa parte del Tavoliere è così caratterizzata da visuali aperte, che permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive) la distesa monocolturale a volte interrotta dai pochi elementi verticali che segnano il paesaggio come i lunghi filari di eucalipto. Un ulteriore elemento caratterizzante l'area di intervento è la sua prossimità ad una fascia di territorio individuata lungo il corso del Torrente Cervaro interessata dal Progetto Integrato di Paesaggio Sperimentale

“Corridoio Ecologico del Cervaro” indicato nello Scenario Strategico della Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che:

- gli aerogeneratori previsti dal progetto ricadono in un Ambito Territoriale Esteso di tipo E di valore normale;
- la sottostazione elettrica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo E di valore normale;
- le opere di connessione elettrica interna al parco e di collegamento alla sottostazione di elettrica interessano per la maggior parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo E di valore normale, in minima parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo C di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P;
- le opere per la realizzazione e l’adeguamento della viabilità interna al parco interessano per la maggior parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo E di valore normale, in minima parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo C di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Dagli elaborati predisposti dalla Società e consultabili sul Portale www.sistema.puglia.it nonché da una verifica della documentazione in possesso dell’ufficio, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti - ATD), si evince quanto segue:

- il sito oggetto dell’intervento interessa un’area posta in prossimità di una componente geomorfoidologica “corsi d’acqua”, nello specifico del corso d’acqua “Torrente Cervaro”, da cui dista circa 900 mt, sottoposto alle prescrizioni di base di cui all’art. 3.08 delle NTA del PUTT/P, nonché soggetto a vincolo paesaggistico come area tutelata ex lege 431 ora D.Lgs. n. 42/2004, art 142, lettera C “corsi d’acqua pubblici” denominata “Torrente Cervaro”;
- il sito oggetto dell’intervento interessa un’area posta a cavallo di una componente storico-culturale “zone archeologiche”, nello specifico del tratturello “Foggia-Zapponeta”, sottoposta alle prescrizioni di base di cui all’art. 3.15 delle NTA del PUTT/P;
- il cavidotto interseca l’area di pertinenza e annessa di una componente storico-culturale “zone archeologiche”, nello specifico del tratturello “Foggia-Zapponeta”, sottoposta alle prescrizioni di base di cui all’art. 3.15 delle NTA del PUTT/P;
- le opere per la realizzazione e l’adeguamento della viabilità interna al parco interessano in parte l’area di pertinenza e annessa di una componente storico-culturale “zone archeologiche”, nello specifico del tratturello “Foggia-Zapponeta”, sottoposta alle prescrizioni di base di cui all’art. 3.15 delle NTA del PUTT/P.

Si rileva, inoltre, che:

- nell’area di intervento risulta particolarmente riconoscibile il paesaggio della bonifica e quello della Riforma Agraria, paesaggio agrario di grande interesse. In tale contesto le case della riforma si identificano come elementi resistenti di un sistema rurale soppiantato dalla monocultura cerealicola;
- l’area di intervento risulta contigua ad una fascia di territorio individuata lungo il corso del Torrente Cervaro interessata dal Progetto Integrato di Paesaggio Sperimentale “Corridoio Ecologico del Cervaro” indicato nello Scenario Strategico della Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Premesso che l’intervento va valutato nella sua complessità di relazioni con l’ambito territoriale in cui si inserisce nonché attraverso l’interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, nel complesso si rilevano alcune criticità in relazione ai caratteri paesaggistici dell’area d’intervento, con particolare riferimento alla vicinanza dell’impianto proposto ad una fascia di territorio individuata lungo il corso del Torrente Cervaro interessata dal Progetto Integrato di Paesaggio Sperimentale “Corridoio Ecologico del Cervaro” indicato nello Scenario Strategico della Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Facendo seguito a incontri e contatti tra lo scrivente Servizio e la Società Eolsiponto S.r.l., quest’ultima manifestava la propria disponibilità a sottoscrivere un Protocollo d’Intesa, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 2084 del 28 settembre 2010, al fine di realizzare interventi o azioni di compensazione territoriale.

In data 10 maggio 2012 veniva sottoscritto detto Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia (Servizio Assetto del Territorio), il Comune di Manfredonia e la Società Eolsiponto S.r.l.. Con tale atto, repertoriato al n. 13882 in data 15 maggio 2012 e di cui si allega copia, la Società si impegnava a realizzare nel comune di Manfredonia opere di compensazione per il riequilibrio ambientale e paesaggistico ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto di paesaggio "Corridoio Ecologico del Cervaro" con le modalità previste dalla scheda di azione IH -A5 - "Creazione di filari e siepi".

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria in merito agli aspetti paesaggistici sopra riportata e in virtù del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Puglia (Servizio Assetto del Territorio), Comune di Manfredonia e Società Eolsiponto S.r.l., questo Servizio, considerando gli impegni assunti dalla Società nel medesimo protocollo, quali misure di compensazione per gli interventi proposti, ritiene di poter esprimere, per il progetto in oggetto, parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P. Inoltre, al fine di mitigare l'impatto sul paesaggio dell'intervento in oggetto si reputa necessario prescrivere, in aggiunta a quanto già specificato e sottoscritto all'interno del Protocollo d'Intesa di cui sopra, nonché alle prescrizioni già formulate dai diversi Enti e/o Uffici in sede di rilascio del parere di competenza, l'adozione delle seguenti misure di mitigazione degli impatti:

- ripristinare il manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interrato e, qualora fossero presenti, le murature a secco a ridosso della strada;
- a nuova viabilità di servizio, l'adeguamento di quella già esistente, nonché le piazzole a servizio degli aerogeneratori, siano realizzati senza modificare in alcun modo l'andamento morfologico del terreno, né l'idrologia superficiale, assicurando la permeabilità del suolo ed il naturale scorrimento delle acque superficiali, attraverso l'utilizzo di materiale drenante;
- venga realizzato ed installato in un punto lungo il limite del tratturo interessato dall'attraversamento del cavidotto interrato n. 1 cippo in calcare di dimensioni 45X20X100 cm con arrecante la scritta "RT 2012 Parco dei Tratturi della Puglia - Tratturello Foggia-Zapponeta".

Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, cavidotti, ecc.);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente.

• Regione Puglia - Aree Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE - prot. n. 18892 del 09.07.2012 comunica che, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa nuova linea di allaccio al punto di consegna. La società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire la stabilità delle relative scarpate.

• Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parchi e Tratturi - prot. n. 2897 del 21.02.2011, rileva che il cavidotto interrato attraversa il Regio Tratturello "Foggia-Zapponeta" e precisamente al Foglio 101 del Comune di Manfredonia, per una lunghezza di ml 600 con ingombro di mq 432. A valle di quanto sopra, esprime parere favorevole al progetto di che trattasi, subordinando tuttavia all'analogo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Si fa presente che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e ss.mm.ii. comprensiva dell'Autorizzazione Paesaggistica, del rispetto dei vincoli imposti da PUTT regionale relativa ai Regi Tratturi previo:

- Pagamento del canone annuo di euro 3456,00 determinato per via provvisoria e salvo conguaglio a seguito delle modifiche al Disciplinare d'uso dei Beni Demaniali da parte della Giunta Regionale;

- Fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale (nove anni);
- Impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'ENEL Distribuzione SPA ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda subentro in concessione.

Infine precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento.

- Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parchi e Tratturi - prot. n. 11196 del 29.06.2012, comunica che, verificato l'attraversamento del regio tratturello "Foggia-Zapponeta" è rimasto invariato rispetto al progetto originario, per una lunghezza complessiva di ml 600 circa ed un ingombro di mq 432, si riconferma integralmente quanto già riportato nella nota prot. n. 2897 del 20.02.2011.

- Agenzia del Demanio - prot. n. 4441 del 25.02.2011, comunica che dalla documentazione tecnica trasmessa ed in particolare la dichiarazione del 02.02.2011 del non interessamento di particelle demaniali, l'istanza pertanto non è soggetta a procedure autorizzative in quanto non sono interessate particelle intestate al "Demanio dello Stato". Fermo restando quanto innanzi esposto, in futuro codesta società vorrà interessare l'Ufficio Demanio con la trasmissione di documenti tecnici, unicamente nell'eventualità che per la costruzione di impianti siano interessate particelle demaniali.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - nota prot. n. 6894 del 02.07.2012 - comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica non sono assoggettati a controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lvo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli arti. 3 e 4 del citato decreto. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento. Si resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e/o chiarimenti, nonché per ogni contributo collaborativo ritenuto utile nell'ambito delle competenze istituzionali al C.N.V.V.F. come indicate nel citato D. Lvo n. 139/06.

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ramo Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi - prot. n. 0080 del 01.03.2011, rappresenta che l'U.S.T.I.F. può essere interessato, per competenza, esclusivamente ad opere da realizzare o modificare a distanza ridotta c/o attraversanti un impianto di trasporto pubblico ad impianto fisso di propria competenza, nei termini previsti dal D.P.R. 753/80 e dal R.D. 1775/33. Pertanto, ove eventualmente il caso ricorra nei termini suindicati, si invita codesta Direzione ad interessare la Direzione di Esercizio della linea di trasporto pubblico ad impianto fisso rispetto alla quale, a distanza ridotta e/o in attraversamento, si vogliono realizzare le opere. Al contrario, ove non ci fossero tali interessamenti, rispetto a linee di trasporto pubblico ad impianto fisso, l'U.S.T.I.F. è da ritenersi non interessato al procedimento e conseguentemente non esprimerà alcun parere.

La società Eolsiponto srl con nota del 11.10.2012 prot. n. 9592 ha precisato che nell'ambito della realizzazione del progetto eolico non sussistono interessamenti rispetto alle linee di trasporto pubblico.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale

Puglia e Basilicata - prot. n. 8015 del 14.09.2012 - rilascia ai sensi dell'art. 113 del RD n.1775 del 11.12.1933, il Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare. Tali elaborati, che la Società proponente dovrà presentare allo Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata nel più breve tempo possibile dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, la Società Eolsiponto srl è invitata ad interpellare l'unità operativa telecom interessata. Il presente nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Eolsiponto srl in data 26.07.2012 e registrato a Manfredonia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 1933, dal DPR n. 156 del 29.03.1973 e dal D.Lgs del 01.08.2003 n. 259.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione UNMIG - prot. n. 643 del 15.02.2011 - comunica che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di competenza, Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, etc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani, Foggia - Parere endoprocedimentale inviato alla Direzione Generale - prot. n. 11089 del 30.07.2012, comunica di aver ricevuto in data 10.04.2012 (prot. n. 4945) l'esito della verifica di esistenza di vincoli paesaggistici effettuata dal Comune di Manfredonia, oltre al verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 03.07.2012 e pervenuto con la nota a cui si risponde. Alla luce di quanto su esposto, la Scrivente rileva quanto segue:

- 1) le dieci torri eoliche, nella loro posizione, non interferiscono con beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali n. 42/04, pertanto non sussistono interferenze con aspetti di competenza della Scrivente;
- 2) il cavidotto di collegamento alle torri individuate in planimetria con i numeri 13, 19, 20 e 22, interessa più volte in attraversamento il tratturello "Foggia-Zapponeta". A tal proposito la Scrivente suggerisce la realizzazione di un unico attraversamento (a servizio delle torri n. 13 e 19), da effettuarsi in trivellazione con tecnica "no dig" e, di conseguenza, di effettuare la connessione alle torri n. 20 e 22 con soluzioni alternative, tali da evitare ulteriori attraversamenti e interferenze con il citato tratturello;
- 3) particolare cura, inoltre, dovrà essere posta nella fase di cantierizzazione dell'impianto, soprattutto per quanto attiene la realizzazione delle infrastrutture viarie temporanee di accesso ai siti di installazione delle torri. Si prescrive la realizzazione di tali collegamenti in macadam permeabile e il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori.

Il presente parere viene espresso in via endoprocedimentale in quanto, nelle aree interessate dal percorso del cavidotto, ricade il sopracitato elemento denominato "tratturello"; in merito alla presenza di tale elemento si esprime relativamente agli aspetti paesaggistici, facendo salvo il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia per quanto di sua competenza.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - prot. n. 13255 del 10.10.2011, rileva che in riferimento al progetto in epigrafe, esaminati gli elaborati trasmessi, visionata la carta del rischio dalla quale risulta che l'area interessata dagli aerogeneratori non comprende immobili sottoposti a provvedimenti di tutela e non sono in itinere procedure per il

riconoscimento dell'interesse archeologico. Per quanto di competenza, non vi sono motivi ostativi alla realizzazione degli impianti. Per tutti i lavori che comportino movimenti di terra pur di piccola entità è necessario che vengano eseguiti alla presenza di un archeologo. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 90,91 e 175 del D.lgs 42/2004, qualora durante gli scavi, per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto di connessione alla linea elettrica, dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile della esecuzione dei lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per i provvedimenti di competenza.

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 8598 del 03.09.2012, comunica che con riferimento all'oggetto, la Direzione Regionale/visti i pareri resi dalla Soprintendenza per i Beni AA e PP. delle prov. di Bari, Foggia e Bat (nota prot. 11089 del 30.7.2012) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (nota prot. n. 13255 del 10/10/2011), ritiene di non sollevare obiezioni in ordine all'intervento a condizione che siano accolte ed osservate le seguenti prescrizioni:

- il previsto cavidotto di collegamento alle torri n. 13, 19, 20 e 22 che interferisce più volte con il tratturello "Foggia-Zapponeta" sia modificato mediante la realizzazione di un unico attraversamento a servizio delle torri n. 13 e 19, da effettuarsi in trivellazione con tecnica "no dig", mentre per quanto attiene la connessione tra le torri n. 20 e 22, dovranno essere ricercate soluzioni alternative tali da scongiurare ulteriori interferenze con il succitato tratturo;

- particolare cura dovrà essere posta in fase di cantierizzazione dell'impianto soprattutto per quanto attiene la realizzazione delle infrastrutture viarie temporanee di accesso ai siti di installazione delle torri, il cui fondo stradale dovrà essere rivestito da macadam permeabile, mentre a fine lavori si dovrà procedere al ripristino dello stato quo-ante dei luoghi;

- tutti i lavori che comportino movimenti di terra pur di piccola entità dovranno essere eseguiti alla presenza di un archeologo accreditato presso la Soprintendenza Archeologica;

- qualora durante gli scavi per la messa in opera dell'impianto e della rete di cavidotti dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile della esecuzione dei lavori è tenuto, ai sensi degli artt. 90, 91 e 175 del D.Lgs 42/04 a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestuale comunicazione alla competente Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento è reso a norma del D.P.R. n° 233 /2007 art. 17, comma 3, lett.n.

In ordine a quanto sopra espresso, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche precisa che la torre n.13 è stata esclusa dal procedimento in oggetto perché soggetta a nuova procedura di compatibilità ambientale mentre in riferimento alle torri n.20 e n. 22 la Società Eolsiponto srl, in data 7.11.2012 con nota prot. n. 10477 ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti in piena conformità con i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e senza alcuna variazione di posizione del cavidotto rispetto al progetto originale depositato ed presso l'Ufficio Energia e Reti Energetiche ed adeguato alle prescrizioni degli Enti.

• Ente Parco Nazionale del Gargano - prot. n. 1543 del 23.03.2011, comunica che l'intervento ricade fuori dalla perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano e non è assoggettato a quanto previsto dalle "Misure di Salvaguardia" - allegato A al DPR 05/06/95 istitutivo dell'Ente Parco - e pertanto non è di competenza di questo Ente. Per quanto concerne gli studi di approfondimento su scala di dettaglio locale delle possibili rotte di migrazione, si richiede che vengano effettuati studi mediante l'utilizzo del radar per almeno dodici mesi continuativi preventivamente alla realizzazione dell'intervento. Inoltre, per quanto riguarda i chiropteri, vengano fatte proprie prescrizioni nei documenti redatti dall'ex INFS (ISPRA) in ottemperanza all'accordo firmato dal Governo italiano (EUROBAT). I suddetti studi dovranno essere approvati dall'ISPRA e trasmessi anche all'Ente Parco in relazione agli effetti che simili impianti possono

generare per la conservazione della specie all'interno dell'area protetta nazionale e nelle zone umide costiere (Paludi Sipontine). In relazione infine, alla fase di esercizio, gli impianti dovranno essere soggetti ad attività di monitoraggio continuo al fine eventualmente di interrompere l'attività durante i periodi di migrazione dell'avifauna.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, recependo le prescrizioni dell'Ente Parco del Gargano, invita la Società proponente ad effettuare gli studi preventivi sulle rotte migratorie, volti alla tutela dell'avifauna, prima dell'entrata in esercizio del parco eolico, ottemperando integralmente alle ulteriori prescrizioni e con aggiornamento sistematico dell'Ente Parco del Gargano.

- Consorzio di Bonifica del Gargano - prot.n 2363 del 28.06.2012, comunica che i fogli di mappa interessati dal progetto ricadenti nel comune di Manfredonia, non rientrano nel comprensorio di Bonifica Montana del Gargano.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - prot. n. 11882 del 2.7.2012 - Dall'esame delle modifiche intervenute sul layout dell'impianto (posizione aerogeneratori e elettrodotto di connessione alla RTN) non emergono nuove interferenze oltre quella già segnalata in occasione della precedente conferenza di servizi: il cavidotto di collegamento alla SE attraversa la particella 52 del Foglio 128 di Manfredonia, adiacente la s.p. n°72 intestata al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e impegnata da un impianto arboreo di alto fusto con funzione di frangivento realizzato e gestito da questo Ente. In merito a tale interferenza questo Ente ha già espresso favorevole a condizione che la progettazione venga integrata, prima dell'inizio dei lavori interferenti con il frangivento, con la documentazione tecnica relativa all'attraversamento di quest'ultimo per il quale sono state prescritte le seguenti condizioni:

- la posa del cavidotto dovrà essere eseguita con la tecnica denominata "directional drilling", detta anche no-dig, con una profondità di mt. 3,00 rispetto al piano di campagna attuale;
- particolare cura dovrà essere posta nella scelta del rivestimento protettivo del cavidotto che deve essere in grado di evitare, anche nel tempo, interferenze con l'apparato radicale delle piante.

Con la presente si conferma pertanto il parere già espresso con consortile prot. n°3670 del 24.02.2012 ma con l'occasione si ritiene di evidenziare alcune circostanze di interesse per la pratica in oggetto.

In primo luogo, come è noto a codesta Spett.le Regione, la società Develop Srl ha chiesto per conto di Tema Spa la sdemanializzazione di una fascia di terreno appartenente al frangivento di larghezza pari a 8 metri, per gran parte appartenente alla particella 52 ed ubicata in prosecuzione della particella 97 del foglio 128 di Manfredonia, oltre ad una piccola porzione della particella 45 necessaria per realizzare un accesso idoneo alla SE di Tema anche per mezzi pesanti dall'adiacente strada provinciale.

A riguardo questo Ente ha già espresso favorevole con condizioni e la pratica è attualmente in istruttoria presso l'Agenzia del Demanio; una volta che sarà intervenuta la sdemanializzazione dell'area e sarà stata realizzata la strada di accesso alla SE tutti gli elettrodotti di connessione dei vari impianti eolici e fotovoltaici della zona, compreso quello oggetto della conferenza di servizi, potranno e dovranno essere installati con semplice scavo a cielo aperto in corrispondenza della strada di accesso nel rispetto di specifica prescrizione posta da questo Consorzio nel parere rilasciato sull'istanza di sdemanializzazione.

Qualora la realizzazione dell'elettrodotto della società proponente dovesse essere eseguito prima del perfezionamento della pratica di sdemanializzazione e quindi nell'attuale posizione e con le prescrizioni indicate in precedenza, per effetto della nuova Legge Regionale 13.03.2012 n°4 "Nuove norme in materia di bonifica Integrale e di riordino dei consorzi di bonifica" e del Regolamento Regionale 8 giugno 2012 n°12 pubblicato sul BURP n°86-Suppl. del 15.06.2012 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" questo Consorzio è istituzionalmente preposto al rilascio della concessione per l'utilizzo dei beni demaniali regionali, limitatamente al demanio di bonifica, nel quale ricade la fascia frangivento. Ai sensi del citato regolamento l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori è subordinata, salvo casi di urgenza documentata, al preventivo rilascio della

predetta concessione, in assenza della quale questo Consorzio non potrà rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori. Pertanto qualora interessata la società proponente dovrà produrre apposita istanza per l'ottenimento della richiamata concessione.

- Autostrade per l'Italia Spa - prot. n. 7568 del 06.04.2011 comunica che l'impianto verrà collocato ad una distanza superiore a 60 m dalla proprietà autostradale e quindi fuori dalla fascia di rispetto prevista per legge. Si fa presente che, qualora l'infrastruttura autostradale fosse, anche in futuro, interessata dall'attraversamento di linee elettriche a servizio del predetto impianto, ovvero venissero previste realizzazioni in fascia di rispetto, i relativi progetti dovranno essere sottoposti al parere della Società Autostrade Spa.
- ANAS Spa - prot. n. 24134 - si conferma quanto comunicato con nota prot. n. 17965 del 24.05.2011.
- ANAS Spa - prot. n. 17965 del 24.05.2011 - comunica che esaminati gli elaborati allegati all'istanza, i lavori di costruzione dell'impianto eolico non presentano interferenze con strade statali. Pertanto ai sensi del D.Lgs 285/92, l'ANAS Spa non rilascerà nessuna concessione in merito.
- SNAM Rete GAS - prot. n. 5733 del 13.06.2012 - Acquisito in riunione di conferenza di servizi - comunica che nelle aree interessate dal progetto non sono presenti metanodotti di interesse Snam.
- ASL - FG - prot. n. 53943 del 26.06.2012 - Esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto.
- ASL - FG - prot. n. 03/edil - MSA del 17.02.2011 - Esprime parere igienico sanitario favorevole alla realizzazione del progetto a condizione che sia rispettata la normativa sui rifiuti speciali sia in fase di installazione che a fine vita dell'impianto, provvedendo ad una corretta gestione dei rifiuti speciali secondo i principi dettati dall'art. 181 del D.Lvo 152/06.
- Telecom Italia Spa - prot. n. 747-P del 04.02.2011 comunica che consigliamo di effettuare dei saggi preliminari atti a determinare l'esatta ubicazione di detti impianti, in quanto, in caso di danneggiamento, saranno a Voi addebitati i relativi costi a tale proposito informa che l'intervento del personale tecnico Telecom, finalizzato ad accertare la presenza di impianti telefonici, è a carico del richiedente ed è subordinato alla Vostra accettazione preliminare dell'addebito del sopralluogo pari a 137,71 euro (I.V.A. esclusa) per il diritto fisso di chiamata e 47,83 a/ora (I.V.A. esclusa) per l'effettiva prestazione fornita sul posto, per singola unità intervenuta. Durante l'intervento sarà congiuntamente redatto un verbale, dal quale dovrà risultare l'effettiva prestazione fornita sul posto, allo specifico fine di valorizzare l'attività da Voi richiesta. Informa inoltre, che in alternativa all'intervento del personale tecnico, è possibile richiedere la fornitura di una Cartografia dei sottoservizi infrastrutture TELECOM Italia. A fronte della richiesta, la documentazione sarà trasmessa dopo la formale accettazione della presente comunicazione.
- Terna Spa - prot. n. TE/P20120002409 del 21.02.2012 - comunica che la Società proponente in data 22.02.2011 ha trasmesso la documentazione progettuale delle opere RTN per la connessione dell'impianto in oggetto, che è risultata rispondente ai requisiti tecnici del Codice di Rete.
- Terna Spa - prot. n. TE/P20120004482 del 30.03.2012 - conferma che lo in riferimento alla richiesta della Società Eolsiponto srl prot. n. TE/A20120008163 del 26.03.2012, relativa alla richiesta di connessione per l'impianto da 62,5 MVA originali, la suddivisione la suddivisione della potenza di connessione con allocazione di seguito riportata:
 - Codice pratica: 07019169 - impianto "Manfredi" da 37,5 MVA
 - Codice Pratica: 201200115 - impianto "Jasmine" da 25 MVA.Rammentando che i due impianti dovranno condividere lo stesso stallo come previsto dal preventivo del

- AQP Spa - prot. n. 76870 del 27.08.2012 comunica che nelle aree oggetto di intervento non sono presenti opere dell'AQP Spa.

- RFI - prot. n. 2652 del 21.06.2012 - comunica che gli interventi così come modificati, non interferiscono con la propria infrastruttura ferroviaria.

- Comune di Manfredonia - Servizio Ambiente prot. n. 6303 del 22.02.2012, comunica che, in riferimento all'oggetto questa Amministrazione esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che:

1. La realizzazione del cavidotto non degradi la superficie stradale e pertanto non comprometta la sicurezza della stessa;

2. Lì dove, in adiacenza all'opera, venisse riscontrata la presenza di ormaie o altro deterioramento del manto di usura, sarà compito, dell'impresa esecutrice del cavidotto, colmare tale deficienza, ripristinando il grado di efficienza e sicurezza della strada interessata. Tale prescrizione è da ritenersi valida anche in prossimità di strade in sterrato;

3. In fase di realizzazione delle opere dovrà essere garantita la viabilità e la sicurezza stradale mediante apposita segnaletica e presenza di maestranze;

4. Nelle ore di chiusura del cantiere dovranno essere comunque rispettate le norme di sicurezza;

5. dove le attività cantieristiche dovessero richiedere l'individuazione di percorsi alternativi temporanei, gli stessi dovranno essere concordati e programmati con l'Amministrazione responsabile;

6. Non sarà ammessa nessuna modifica sia in asse stradale che in banchina, delle caratteristiche di dislivello delle acque meteoriche di dilavamento;

7. Prima della comunicazione dell'inizio effettivo dei lavori la società dovrà definire con questa amministrazione il canone relativo alla occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovrà essere specificata l'estensione del tracciato interrato relativamente alle particelle di proprietà del Comune di Manfredonia. Tale determinazione e pertanto l'applicazione del canone relativo alla occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 127 del 21.12.1999, nonché sottoposto al regolamento per l'esecuzione dei lavori nel sottosuolo e soprassuolo stradale di proprietà comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.134 del 13.12.2000.

8. Sarà, alla fine della realizzazione dell'opera, ripristinato lo status quo ante operam, delle aree interessate.

- Comune di Manfredonia - Ufficio Tecnico prot. n. 55 del 02.04.2012 - comunica che da una ricognizione circa l'esistenza dei vincoli paesaggistici posti nell'area di realizzazione del parco eolico denominato "Jasmine" sito nell'agro di Manfredonia località "Macchia Rotonda" è emerso che l'area occupata dal parco eolico è attraversata da vincolo archeologico per la presenza del tratturo "Foggia - Zapponeta" (ATD art. 3.15 del PUTT) e dalla esistenza di Emergenze (ATD Art 3.06 del PUTT) dovute alla presenza di Piane alluvionali, di conche e depressioni alluvionali. Si precisa altresì che l'area interessata è inserita, nella cartografia PUTT in ambito esteso di tipo C.

- Comune di Manfredonia - Deliberazione della Giunta Comunale del 29.05.2012 n. 137 - Delibera che vista la relazione del Dirigente del Servizio interessata (ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs 267/2000) di prendere atto e accogliere, per le motivazioni nelle premesse richiamate e per quanto stabilito dalla Delibera di C.C. n.86/2006 e successivi atti e determinazioni adottate, il progetto definitivo acquisito al protocollo comunale n. 27463 del 02.07.2010 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Jasmine" della potenza complessiva di 25

MW, da realizzarsi in agro di Manfredonia - Località "Macchia Rotonda" - costituito da n. 10 aerogeneratori eolici da 2,5 MW, esclusi dalla procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale con determinazione n.17 del 20.01.2010 del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. della Regione Puglia e le "modifiche" proposte in data 05.03.2012 con protocollo n. 7705 dalla Società "Eolsiponto s.r.l." alla proposta progettuale;

dare atto che:

- tale progetto definitivo, con le modifiche proposte, rappresenta una mera riduzione del numero di aerogeneratori da n. 25 del progetto originario accolto con atto di G.C. n. 117 del 14.03.2007, a n. 10 aerogeneratori, senza modifiche di potenza del singolo aerogeneratore né di localizzazione;
 - ed accogliere le modifiche proposte dalla Società "Eolsiponto s.r.l." non costituendo nuova proposta progettuale ma semplicemente una variazione della localizzazione, non alterano né modificano l'impostazione progettuale già accolta dall'Amministrazione con la Deliberazione di G.C. n. 117 del 14.03.2007 riferita a n. 25 aerogeneratori e ridotta poi a n. 10 aerogeneratori, esclusi dalla procedura di VIA e VAS della Regione Puglia e le "modifiche" proposte in data 05.03.2012 con protocollo n. 7705 dalla Società Eolsiponto srl;
 - di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esprimere la volontà dell'Ente in sede di "conferenza di servizi" che sarà indetta dalla Regione Puglia per l'esame del progetto di che trattasi sulla base della determinazione di cui al presente atto;
 - che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili per cui non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
 - dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente esecutivo.
- Provincia di Foggia - Settore Viabilità - prot. n. 54099 del 19.07.2012 - comunica che in riferimento al parallelismo lungo la provinciale 72, a norma dell'art. 66 comma 7 del DPR 495/92 e art. 25 D.lvo 285/92, i cavi devono essere posti fuori dalla sede stradale (oltre banchina e cunetta). Nel caso di attraversamento trasversale si adopererà la tecnica dello spingi tubo senza danneggiare la sede trasversale. Al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori va prodotta idonea istanza e verificato con tecnico di questo Settore Viabilità l'esatta ubicazione dei cavi.
- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore - prot. n. 258/12 del 09.03.2012, comunica che il sito di intervento, ubicato nel comune di Manfredonia, non ricade all'interno del territorio di competenza.
- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 2255 del 24.02.2012, comunica che, dal confronto degli elaborati trasmessi con gli elaborati del P.A.I. vigente si rileva che:
- a) gli aerogeneratori 7, 9 e 13 con le relative piazzole ricadono in aree classificate dal P.A.I. a media pericolosità idraulica (MP), risultando quindi soggetti alle norme di cui all'art. 8 delle N.T.A.;
 - b) l'aerogeneratore 22 con la relativa piazzola ricade in aree soggette alle norme di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A.;
 - c) alcuni tratti della viabilità di servizio ricadono in aree classificate dal P.A.I. a media e bassa pericolosità idraulica (MP e BP) risultando quindi soggetti alle norme di cui agli artt. 8 e 9 delle N.T.A.;
 - d) alcuni tratti della viabilità di servizio ricadono in prossimità del reticolo idrografico risultando soggetti alle norme di cui ai citati artt. 6 e 10;
 - e) il cavidotto MT interrato ricade parzialmente in aree classificate dal P.A.I. ad alta, media e bassa pericolosità idraulica (AP, MP e BP) ed inoltre interseca in più punti il reticolo idrografico e per alcuni tratti è adiacente allo stesso, risultando pertanto soggetto alle norme degli artt. 6,7,8, 9 e 10 delle N.T.A.;
 - f) la cabina di raccolta ubicata lungo la SP 72 ricade in area classificata dal P.A.I. a media pericolosità idraulica (MP) risultando quindi soggetta alle norme di cui al citato art. 8.

Dall'esame del citato elaborato R13 risulta che lo stesso esamina le condizioni di sicurezza idraulica

relative alla Stazione Elettrica RTN 150/380 kV di Manfredonia e alla cabina di consegna. A tale proposito si fa presente che questa Autorità ha espresso il proprio parere (nota n. 2502 del 08/03/2010) in riferimento al sito in questione nell'ambito di un altro procedimento di Autorizzazione Unica (rif.: E/82/2009); pertanto ai fini delle valutazioni in merito alla messa in sicurezza dell'area della Stazione elettrica 150/380 kV e della cabina di consegna, tenendo conto dello studio di compatibilità idraulica nonché al progetto delle opere di mitigazione trasmessi nell'ambito del citato procedimento autorizzativo, si resta in attesa di conoscere l'attuale stato di avanzamento dei lavori per le opere di mitigazione appena richiamate.

Tenuto conto della nota di codesto Ufficio del 10/11/2011 contenente chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del Regolamento Regionale 24/2010, ai fini del rilascio del parere finale è necessario che sia prodotta la seguente documentazione:

- elaborati tecnici che propongano una soluzione progettuale che eviti le intersezioni delle opere di cui ai punti a),c) e f) con le aree classificate MP;
- studio di compatibilità idrologica e idraulica che dimostri per le opere di cui ai punti b) e d), la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica (così come definita nell'art. 36 delle N.T.A.);
- elaborati tecnici che propongano una soluzione in variante che minimizzi le intersezioni del cavidotto MT interrato con il reticolo idrografico e con le aree classificate AP e MP, ovvero che attestino la non delocalizzabilità dello stesso; ove sussistano le condizioni di non delocalizzabilità appena citate ed in riferimento alle intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico, si richiedono elaborati grafici e tecnico-descrittivi, corredati di documentazione fotografica e muniti di particolari costruttivi, relativi alle modalità di attraversamento delle linee elettriche rispetto al reticolo idrografico. tenendo conto che le modalità prescelte non dovranno modificare il regime idraulico degli impluvi coinvolti;
- versione cartacea degli elaborati di tipo "dxf.p7m" depositati sul portale www.sistema.puglia.it; ove da tali elaborati emergessero nuove criticità rispetto al PAI, l'Autorità di Bacino si riserva di chiedere ulteriori approfondimenti tecnici;
- asseverazione del progettista in merito allo stato di avanzamento dei lavori per le opere di mitigazione sopra richiamate.

• Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 9513 del 26.07.2012, comunica che successivamente alla prima riunione di CdS sono intervenute alcune modifiche progettuali apportate dal proponente anche in ottemperanza a quanto richiesto dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 2255 del 24/02/2012; tali modifiche hanno riguardato le posizioni degli aerogeneratori 7, 9 e 13 con le relative piazzole, della cabina di raccolta ubicata lungo la SP 72, di alcuni tratti della viabilità di progetto e del cavidotto MT interrato;

L'aerogeneratore 22 con la relative piazzole e pista di accesso ricade in aree soggette alle norme di cui agli artt. 6 e 10 delle N.T.A.; in riferimento alle opere di cui al punto precedente la società proponente ha prodotto uno studio di compatibilità idrologica e idraulica (elaborato R-idr 1 "Relazione idraulica") in cui si attesta che, per un evento meteorico con tempo di ritorno duecentennale, l'aerogeneratore di cui al punto precedente non è interessato da battenti idrici superiori a 5 cm né a velocità di deflusso superiori a 5 cm/s; la pista di accesso risulta interessata per un breve tratto da battenti idrici compresi tra 5 e 10cm;

dall'elaborato integrativo EA12 "Strade di progetto. Modifica" si evince che la strada di cantiere provvisoria per l'accesso all'aerogeneratore A7 ricade in aree classificate dal P.A.I. ad alta, media e bassa pericolosità idraulica (AP, MP e BP) risultando quindi soggetta alle norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 delle N.T.A.; dalla citata relazione idraulica si evince che la strada di cui al punto precedente verrà realizzata alla stessa quota del terreno adiacente e verrà rimossa dopo l'installazione dell'aerogeneratore, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

dal citato elaborato EA12 si evince che il nuovo tratto di pista per l'accesso all'aerogeneratore A9 ricade

parzialmente in aree classificate dal P.A.I. a bassa pericolosità idraulica (BP) risultando quindi soggetta alle norme di cui al citato art. 9; il cavidotto MT interrato ricade parzialmente in aree classificate dal P.A.I. ad alta, media e bassa pericolosità idraulica (AP, MP e BP) ed inoltre interferisce con il reticolo idrografico, risultando pertanto soggetto alle norme di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle N.T.A.; gli interventi non espressamente citati nei precedenti 6 punti non ricadono in aree tutelate ai sensi del P.A.I.; la Stazione Elettrica RTN 150/380 kV di Manfredonia è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n. 75 del 02/03/2011; ritiene che per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che la realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Eolsiponto s.r.l., relative all'impianto eolico denominato "Jasmine" della potenza di 25 MW ubicato nel territorio comunale di Manfredonia è compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti prescrizioni:

- 1) la strada di cantiere provvisoria per l'accesso all'aerogeneratore A7 venga realizzata durante il periodo estivo in modo da minimizzare il rischio idraulico associato all'intervento e garantendo la sicurezza per le persone attraverso l'adozione degli idonei sistemi di allertamento e degli opportuni provvedimenti di protezione civile; inoltre il soggetto realizzatore dovrà sollevare questa Autorità da ogni responsabilità per eventuali danni correlati alla strada in questione;
- 2) il nuovo tratto di pista per l'accesso all'aerogeneratore A9 venga realizzato in modo da non costituire ostacolo al deflusso delle acque e da non subire danni a seguito di eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 200 e 500 anni;
- 3) le piazzole provvisoria e definitiva dell'aerogeneratore 22 vengano realizzate esternamente alle aree interessate da battenti idrici superiori a 5 cm ed esternamente alle aree interessate da velocità di deflusso superiori a 5 cm/s per un evento meteorico con tempo di ritorno duecentennale, come individuate nella relazione idraulica prodotta dal proponente;
- 4) il tratto di pista per l'accesso all'aerogeneratore A22 soggetto a modesti battenti idrici dovuti al transito della piena duecentennale venga realizzato in modo da non costituire ostacolo al deflusso delle acque e da non subire danni a seguito di allagamento;
- 5) in corrispondenza dell'intersezione lungo la SP n. 72 del cavidotto MT interrato con un impluvio in prossimità della Masseria Macchia Rotonda, il cavidotto stesso sia posato al di sotto del piano campagna ad una quota tale da assicurare un adeguato franco rispetto al fondo dell'alveo, così come desunto dalla cartografia di riferimento al di fuori e a valle dell'impronta stradale;
- 6) nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle N.T.A. nonché nelle aree inondabili individuate dallo studio di compatibilità idrologica e idraulica, il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;
- 7) durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
- 8) le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
- 9) sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;
- 10) le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- 11) per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta si evitino le aree tutelate dal PAI;
- 12) siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri per la realizzazione di attraversamenti di corsi d'acqua con tecniche diverse e/o di cantieri definiti mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche recependo le disposizioni della AdB/P dispone che la Società proponente operi in fase di cantiere e di esercizio in modo da rispettare tutte le prescrizioni sopra citate,

comunicando la loro ottemperanza alla stessa AdB/P e all'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- ARPA PUGLIA DAP FOGGIA - prot. n. 34125 del 27.06.2012 - comunica che, vista la determina regionale di verifica della assoggettabilità a V.I.A. per cui si ritengono valutati gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del parco eolico sulle componenti naturalistiche, sul paesaggio e sul patrimonio storico culturale, nonché sugli effetti cumulativi con altri parchi eolici, esaminata la documentazione integrativa presentata si esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- Gli aerogeneratori previsti in progetto presentano le seguenti caratteristiche: Tipo Nordex serie N90/2500SL, diametro m.90, altezza mozzo m.80.

- Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

- Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto

- Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

- La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

- Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

Il presente parere di competenza è rilasciato quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione.

- ENAC - parere depositato dalla Società Eolsiponto srl in riunione di Conferenza di Servizi del 27.02.2012, comunica che l'Enav, ha trasmesso con foglio prot. AOP/PSA/ SC10622/32767 del 04.02.2011, scheda ostacolo n° 10622 (non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

l'A.M.I. CIGA ha comunicato con nota prot. M_DACIGA720/1894/T.11.11 del 25.03.2011 che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna interferenza con le procedure strumentali di volo, attualmente in vigore sotto la specifica competenza dell'aeronautica militare. Ha evidenziato inoltre che:

- da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della Ditta in parola di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell'impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;

- l'A.M.I. non risponderà di eventuali danni all'impianto eolico in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civili e/o militari;

- la valutazione è stata svolta ai soli fini di individuare eventuali interferenze con le procedure strumentali di volo di specifica competenza dell'Aeronautica Militare e non prevede né la verifica inerente il rispetto delle aree demaniali dell'Amministrazione Difesa e dei piani aeroportuali, né lo studio di possibili interferenze elettro-magnetiche.

- L' A.M.I. rappresenta a riguardo che gli erigendi parchi eolici non dovranno generare interferenze

elettromagnetiche tali da compromettere le comunicazioni radio terra/bordo/terra, le presentazioni dei sistemi radar e le indicazioni elettromagnetiche fornite dalle radioassistenze ubicate nelle vicinanze del sito in parola.

In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale e risulta conforme alla nota n° 0013259/DIRGEN/DG datata 25.02.2010 del Direttore Generale relative alla realizzazione dei parchi eolici nell'intorno degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

1) segnaletica diurna:

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m.

Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m., la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa).

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

2) segnalazione notturna:

le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. e all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto ed in particolare:

- 1) Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84 di ciascun aerogeneratore;
- 2) Altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
- 3) Quota slm al top degli aerogeneratori (altezza massima+quota terreno);
- 4) Eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC;
- 5) La data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa notturna per il successivo aggiornamento della concernente documentazione aeronautica.

Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni.

• Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'AM/3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio

prot. n. 37687 del 30.07.2012 - comunica che in relazione all'istanza pervenuta con il foglio di riferimento "a" (foglio n.24/2010 del 30.12.2010), ed alla successiva comunicazione cui al foglio "b" (foglio n.6968 del 18.07.2012), si conferma il parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, già espresso con il foglio cui si fa seguito.

- Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "c" (foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000);

- A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al CIGA con un anticipo di almeno 30gg rispetto alla data di costruzione degli stessi.

- Comando Militare Esercito "Puglia" - Ufficio Affari Generali - prot. n. 8367 del 28.06.2012 - comunica la validità del Nulla Osta.

- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 3762 del 15.03.2011 - comunica il proprio Nulla Osta alla realizzazione delle opere, evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08); rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.

L'ufficio Energia e Reti Energetiche prescrive che siano effettuate le operazioni di bonifica bellica secondo le indicazioni del Comando Militare 10° Reparto Infrastrutture - Napoli.

- Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Ufficio Infrastrutture e Demanio - Sezione Demanio - prot. n. 23366 del 11.06.2012 - rappresenta che, per quanto di competenza, non si intravedono motivi ostativi alle varianti in progetto indicate in argomento, consistenti nello spostamento degli aerogeneratori denominati n.7,9,13 nonché nella modifica al percorso del cavidotto di collegamento alla Sottostazione utente 30/150 kV, come da documentazione progettuale acquisita in data 08.06.2012 dal portale telematico. Si ritiene opportuna, rammentare l'esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.

Rilevato altresì che:

- in aggiunta a quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 008769 del 19.09.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- La Società Eolsiponto Srl in data 30.10.2012 prot. n. 10250 ha depositato contratti registrati e contratti preliminari con i vari proprietari delle particelle interessate dal passaggio del cavidotto, delle opere di connessione e sui cui si localizzano le torri eoliche.

- Che il Comune di Manfredonia con Delibera n. 137 del 29.05.2012 ha precisato che l'avviso di deposito del progetto è stato affisso presso l'Albo Pretorio del Comune di Manfredonia per 30 giorni, dal 26.06.2007 al 25.07.2007 e che in detto periodo, per quanto risulta dagli atti d'Ufficio, non sono pervenute osservazioni.

- Che il Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determina n. 17/2010 precisava che il Comune di Manfredonia- Settore VI Manutenzione e Ambiente, in data 13.11.2009 faceva pervenire allo stesso Servizio Ecologia, acquisito con nota interna prot. n. 13156 del 01.12.2009, comunicazione di affissione all'albo pretorio del progetto di che trattasi. L'assenza di osservazioni di seguito alle pubblicazioni,

nonché il parere favorevole al progetto ai sensi dell'art. 16, c. 5 della LR 11/2001 sono espressi a firma del Dirigente di Settore ed acquisiti nell'atto Deliberativo del Comune n. 538/2009.

• In aggiunta a quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 8769 del 19.09.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza di Servizi;

Considerato che:

• Ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:

1. di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 17,5 MW ubicato nel Comune di Manfredonia le cui coordinate, nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, sono le seguenti:

WTG Nord Est WTG Nord Est

P02 4587500 2581847 P19 4589870 2582655

P04 4587250 2582177 P20 4589545 2582895

P05 4587590 2582402 P22 4589625 2583460

P12 4588975 2582264 - - -

2. delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;

- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV di Manfredonia località "Macchia Rotonda (autorizzata dalla Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con D.D. 75 del 02/03/2011 in capo alla Società Develop srl), collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia-Andria");

- costruzione di una linea elettrica a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV di Manfredonia.

• La Società Eolsiponto srl ha depositato con nota pec del 01.10.2012 prot. n. 9228, Certificato Camerale con allegato nulla osta della Camera di Commercio ai fini dell'art. 10 della Legge del 31 maggio 1965 n.575 e ss.mmi.ii.

• l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 settembre 2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 14121;

Per quanto sopra rilevato e considerato,

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 135 del 15 novembre 2012 sottoscritta dal funzionario, ing. Pietro Calabrese e dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione

Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e D.G.R. 3029 del 28.12.2010, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 17,5 MW costituito da n. 7 aerogeneratori, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Manfredonia, località "Macchia Rotonda"; nonché delle opere di connessione consistenti in una nuova Sottostazione Elettrica di smistamento 30/150 kV connessa in antenna a 150 kV con la stazione elettrica della RTN a 380/150 kV di Manfredonia.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n.25 del 18.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 12.12.2011 tra la Regione Puglia e la Società Renexia S.p.A. e rogato al n.13375 il 20.12.2011;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eolsiponto S.r.l. con sede legale in Via Gandhi, 42 71043 - Manfredonia (Fg) - P.IVA e C.F. 03743860714 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 7 aerogeneratori della potenza elettrica complessiva di 17,5 MW, ubicato nel Comune di Manfredonia - località "Macchia Rotonda" posizionate secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

WTG Nord Est WTG Nord Est

P02 4587500 2581847 P19 4589870 2582655

P04 4587250 2582177 P20 4589545 2582895

P05 4587590 2582402 P22 4589625 2583460

P12 4588975 2582264 - - -

- delle opere connesse costituite da:

- costruzione di una linea elettrica interrata a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e cabine di trasformazione;

- costruzione di una Sotto Stazione Elettrica di smistamento a 150 kV, connessa con la sezione a 150 kV della Stazione Elettrica a 380 kV di Manfredonia località "Macchia Rotonda" (autorizzata dalla Regione Puglia - Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con Determina Dirigenziali n. 75 del 02/03/2011 in capo alla Società Develop srl), collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia-Andria");

- costruzione di una linea elettrica a 150 kV di connessione con la S.E. 380/150 kV di Manfredonia.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eolsiponto Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18

ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l’uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell’energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l’impianto eolico, nonché le opere di connessione e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. n. 31/2008 come modificato dal comma 19 dell’art. 5 della LR 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall’art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione, l’obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere

opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le

strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.42 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
